



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 15/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente R.G. n. 219/2021 promossa

DA

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – SEDE TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO -,
in persona del Capo dell'Ispettorato Territoriale di Ascoli Piceno *pro tempore*, rappresentato e difeso
ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e
difeso, giusta procura generale alle liti, rep. n. 80974 del 21/07/2015, a rogito del notaio P. Castellini
di Roma, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliati presso la locale sede

RICORRENTI

CONTRO

MALGIOGLIO GIUSEPPE, nato a Roma il 24.03.1979, C.F. MLGGPP79C24H501A, in proprio e
nella qualità di già legale rappresentante *pro tempore* della società Giorgia Soc. Coop. a r.l., C.F.
14342201002, con sede legale corrente in via della Maranella n. 76 Roma, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Filippo Mengucci e
Giovanni Paolo Bertolini, presso cui è elettivamente domiciliato

E CONTRO

CAMPOFILONI FABIO, nato a Porto San Giorgio il 19 febbraio 1968, C.F.
CMPFBA68B19G920W, in proprio e quale legale rappresentante dell'impresa FEMME S.r.l., con
sede a Rapagnano (FM) in via Archetti n. 12, P. IVA 02362060440, rappresentato e difeso, giusta
procura speciale alle liti allegata alla memoria, dall'avv. Paolo Santoni, presso cui è elettivamente
domiciliato

RESISTENTI

avente ad oggetto appalto di manodopera

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15 marzo 2022



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso congiuntamente depositato il 30 maggio 2021 l'I.N.P.S. e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, premettendo che il 6 maggio 2019 era stato certificato il contratto d'appalto stipulato tra la società Giorgia Soc. Coop. a r.l. e l'impresa Femme S.r.l. l'11 gennaio 2019, esponevano:

- che in corso d'esecuzione era emersa, in sede ispettiva, la difformità dal contenuto negoziale consacrato nell'accordo e risultava integrato l'illecito di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003;
- che era in particolare stata accertata l'illecita somministrazione a Femme S.r.l. delle prestazioni lavorative rese da ventiquattro lavoratori formalmente dipendenti di Giorgia soc. coop. a r.l. nel periodo 16 gennaio 2019 – 5 maggio 2019, nonché dal 6 maggio 2019 al 13 ottobre 2019 per ulteriori lavoratori a seguito degli accertamenti ispettivi iniziati il 12 settembre 2019 presso Femme S.r.l. corrente a Rapagnano;
- che, in occasione dell'accesso, era stato acquisito anche il contratto d'appalto dell'11 gennaio 2019 certificato dalla Commissione di Certificazione dell'Universitas Mercatorum;
- che era stato accertato come la Femme S.r.l., sin dall'inizio dell'attività e per tutto il periodo oggetto dell'accertamento, non avesse assunto personale dipendente e avesse svolto la sua attività di confezionamento calzature esclusivamente con il personale assunto dalla cooperativa Giorgia Soc. Coop. a r.l.;
- che di fatto vi era stata mera assunzione da parte di Femme Soc. Coop. a r.l. del personale di fatto gestito da Femme S. r.l.;
- che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori era emerso che costoro non avevano mai avuto contatti diretti con Giorgia Soc. Coop. a r.l. e le buste paga erano loro consegnate da Femme S.r.l.;
- che l'avvio del procedimento di certificazione era stato comunicato il 29 marzo 2019 alla sede di Roma dell'allora Ispettorato Territoriale del Lavoro, precludendo ogni esame e valutazione da parte della competente sede.

Alla luce di tali deduzioni insisteva nella declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell'atto di certificazione del contratto di appalto di servizi stipulato l'11 gennaio 2019.

Con memoria difensiva depositata il 18 settembre 2021 si costituiva la società Femme S.r.l. unitamente a Campofiloni Fabio, deducendo:

- di operare nella fabbricazione di calzature e di aver acquisito la licenza per la produzione e vendita del marchio *Donna Più*;
- di aver stipulato, l'11 gennaio 2019, con Giorgia Coop. a r.l. contratto d'appalto relativo ad immagazzinamento merce e materiali da utilizzare per la produzione, preparazione per la



lavorazione e rivestimento–montaggio di componenti per calzature (tacchi, fondi e zeppe) e di aver esternalizzato le attività di taglio ed orlatura;

- che l'attività oggetto di contratto era svolta mediante messa a disposizione di personale specializzato e adeguatamente formato dalla società cooperativa, che provvedeva direttamente a reperire tali figure nel settore calzature, fare le assunzioni e metterli a disposizione presso l'unità produttiva di Rapagnano;
- che i contratti di lavoro erano stati sottoscritti con la cooperativa Giorgia personalmente dai dipendenti e che essa aveva nominato, nei primi giorni di febbraio 2019, un preposto, la dipendente Frelli Loredana, deputata ad individuare le necessità produttive e coordinative della committente ed a fornire direttive ai dipendenti.

Nel ribadire la genuinità dell'appalto, insisteva nel rigetto del ricorso.

Con memoria difensiva parimenti depositata il 18 settembre 2021 si costituiva Malgioglio Giuseppe, in proprio e quale già legale rappresentante di Giorgia S.c.a.r.l. eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non rivestiva la qualifica di liquidatore o ultimo legale rappresentante della società cancellata il 25 marzo 2020 e la violazione del termine di novanta giorni per la notifica dell'atto d'accertamento ed allegando nel merito la genuinità dell'appalto alla luce dell'organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e dell'assunzione del rischio d'impresa.

La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte nonché con le prove testimoniali sui capitoli ammessi, all'udienza del 15 marzo 2022 viene discussa e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..

Preliminarmente va dato atto dell'integralità del contraddittorio, atteso che il ricorso è stato notificato sia presso la sede di Giorgia S.c.a.r.l., che ha ricevuto il ricorso, in persona del liquidatore Trentacarlino Maurizio, sia nei confronti di quest'ultimo, che ha ricevuto l'atto presso la residenza a Roma in via R. Bonfiglietti n. 24, sia a Malgioglio Giuseppe, quale socio, che si è costituito. L'atto è quindi stato notificato all'amministratore ed al liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 c.c.. e la legittimazione passiva, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, spetta ai soci-amministratori, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di una distribuzione di attivo nel riparto effettuato in base al bilancio finale di liquidazione. Va ulteriormente osservato che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è costituito in giudizio con i propri dipendenti, analiticamente indicati nel ricorso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. nel rispetto del dettame di legge.

In ordine all'interesse pubblico dell'I.N.P.S. al presente giudizio vanno richiamati gli evidenti risvolti



di natura previdenziale ed in ordine agli aspetti contributivi dei lavoratori conseguenti al disconoscimento della certificazione del contratto d'appalto a nulla valendo la cancellazione della società cooperativa appaltatrice.

Non risulta conferente la deduzione in ordine alla violazione del termine di novanta giorni per la notifica del verbale di accertamento, vertendosi nel presente giudizio in ipotesi di domanda d'invalidità di certificazione di un contratto di appalto, conseguente alla già avvenuta notificazione tempestivamente dell'atto d'accertamento.

Il 29 marzo 2019 era stata richiesta all'ente Universitas Mercatorum – Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane - la certificazione del contratto d'appalto stipulato tra Giorgia S.c.a.r.l., nella veste di appaltatrice, e Femme S.r.l., nel ruolo di committente, l'11 gennaio 2019. Nell'accordo, dandosi preliminarmente atto che la committente operava nel settore della produzione di calzature e l'appaltatrice svolgeva attività nel settore servizi e terziario esercitando l'attività a proprio rischio, erano affidate a quest'ultima le attività di movimentazione di merci con carico e scarico, preparazione e confezionamento di merci e rivestimento e montaggi di parti componenti di calzature – tacchi, fondi e zeppe -, compresi i servizi amministrativi e finanziari ove necessari. L'attività, da svolgersi presso la sede di via Archetti n. 12 a Rapagnano presso lo stabilimento detenuto dalla società Femme S.r.l. in forza di contratto di locazione concluso con Daino Shoes S.r.l., andava svolta dall'appaltatrice con autonoma organizzazione di uomini e mezzi, sia propri che di terzi, e con assunzione a proprio esclusivo carico di ogni onere, spesa e rischio.

Il 6 maggio 2019 l'ente certificatore aveva attestato la conformità alla normativa di legge dell'accordo *de quo*.

A seguito di accertamenti ispettivi presso la società committente Femme S.r.l. era stato emesso verbale di accertamento unico e notificazione n. 2019016246/DDL del 15 gennaio 2020, con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – sede territoriale di Ascoli Piceno – all'esito degli accertamenti iniziati dal 12 settembre 2019 nei confronti di tale impresa, operante nel settore della fabbricazione di calzature, aveva ritenuto la non genuinità del contratto d'appalto stipulato con la cooperativa Giorgia S.c.a.r.l., attiva nel campo dei servizi di supporto alle imprese e nelle attività di organizzazione aziendale.

Gli ispettori avevano evidenziato, a tal riguardo, l'assenza di dipendenti registrati in capo alla Femme S.r.l., la mancanza di rischio d'impresa in capo all'appaltatrice, il mancato possesso di beni strumentali all'esercizio dell'attività da parte di Giorgia S.c.a.r.l., il mancato esercizio di potere direttivo ed organizzativo sui dipendenti da parte di quest'ultimo, concludendo per una somministrazione illecita di manodopera sulla base dell'esame della documentazione e del contenuto delle dichiarazioni rese dai dipendenti dell'appaltatrice.



Invero la società committente, acquisita dall'impresa Daino Shoes S.r.l. la licenza esclusiva dell'utilizzo del marchio *Donna Più* sui beni prodotti e commercializzati, in forza del predetto appalto aveva attribuito a Giorgia S.c.a.r.l., con sede a Roma, i servizi di movimentazioni merci, compreso carico e scarico, preparazione e confezionamento merci, rivestimento e montaggio di parti strutturali di calzature (tacchi, fondi e zeppe), compresi i servizi amministrativi e finanziari.

Il preposto al controllo delle attività lavorative ed alla gestione dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori di Giorgia S.c.a.r.l. (informativa, sicurezza sul lavoro, esercizio potere organizzativo e direttivo) secondo le indicazioni rese da Malgioglio Giuseppe, legale rappresentante della cooperativa, appariva Frelli Loredana

Dalle deposizioni rese in sede ispettiva dai lavoratori si ricava che ad essi, già dipendenti di Daino Shoes S.r.l. ed operanti nel segno della continuità di mansioni di fatto alle dipendenze di Femme S.r.l., all'atto del passaggio presso quest'ultima era stato richiesto, nel corso di una riunione con gli amministratori Campofiloni Fabio, Quattrini Ennio e Quattrini Fabio, di divenire soci lavoratori di Giorgia S.c.a.r.l. e di sottoscrivere i relativi adempimenti contrattuali.

Dopo la sottoscrizione del contratto sociale e del contratto di lavoro, essi non avevano più visto gli organi direttivi del formale datore di lavoro ed erano stati in concreto coordinati dai responsabili di Femme S.r.l..

In particolare gli adempimenti retributivi, quali consegna di busta paga e pagamenti, erano espletati da Campofiloni Fabio, a cui i dipendenti si rapportavano per le ferie e per la complessiva organizzazione lavorativa.

Lo stesso Campofiloni ha spontaneamente dichiarato di gestire l'aspetto esecutivo dei contratti di lavoro dei dipendenti di Giorgia S.c.a.r.l., che era saldata a seguito di produzione di fattura mensile. Le dichiarazioni rese risultano genuine, in quanto precise, dettagliate e coerenti tra loro ed appaiono rese nell'immediatezza dei fatti e dunque scevre da rielaborazioni successive, che possono anche esser frutto di suggestioni o calcoli di convenienza.

Esse risultano anche in linea con le osservazioni e percezioni dirette, in ordine alla dimensione aziendale degli ispettori, che com'è noto fanno piena prova sino a querela di falso.

Nel corso dell'istruttoria effettuata nel presente giudizio tale quadro non è stato scalfito e risulta completamente convalidato.

Invero l'istruttoria ha restituito un quadro in cui, a fronte di un iniziale incontro alla presenza di Campofiloni Fabio e di presunti responsabili dell'appaltatrice di cui peraltro non viene menzionato nel dettaglio il nome, nell'esecuzione del contratto di lavoro la figura esclusiva di riferimento anche in ordine all'aspetto retributivo era proprio Campofiloni Fabio, che dava le precipue indicazioni sull'attività e a cui venivano segnalate anomalie, problematiche, assenze o richieste in genere.



Frelli Loredana assurgeva a mera lavoratrice che, unitamente alle altre manovalanze era addetta alla fasi lavorative manuali ed al più controllava i prodotti durante le lavorazioni, come peraltro facevano gli altri, senza esercitare alcun potere direzionale sui lavoratori di Sc.a.r.l..

Significativa a tal riguardo la deposizione di Bicciré Lugi, secondo cui *“le buste paga ce le dava Fabio Campofiloni, forse qualche volta ce le dava lei (rif. Frelli Loredana). C'è stata una riunione preliminare prima del contratto, non ricorso se ci fosse Campofiloni, io avevo già il mio camice, non ci hanno dato altri dispositivi. Le ferie di agosto le ho chieste a Campofiloni, i contratti li ho firmati con Campofiloni. Non ho mai visto dirigenti della Giorgia a lavoro”*.

Tale versione appare sovrapponibile a quella dei testi Elisa Tuliozzi, secondo cui *“per la Giorgia l'unico contatto mio Campofiloni”* e Papiri Alessia ad avviso della quale *“ci hanno detto che Daino Shoes era fallita e che avremmo lavorato per la cooperativa, non ci hanno spiegato le mansioni, ci hanno detto che quello facevamo prima avremmo continuato a farlo, le buste paga ce le dava Campofiloni, e a lui ci rivolgevamo per ferie e assenze. Non ho mai visto in loco dirigenti della Giorgia”*.

Nulla ha aggiunto a riguardo la teste Colombo Marta che, quale segretaria per poco più di tre mesi presso la sede di Giorgia S.c.a.r.l. a Roma, non ha avuto alcuna contezza dell'incedere del contratto d'appalto.

Ciò premesso in ordine alla ricostruzione del quadro fattuale, va osservato che in linea generale la linea di demarcazione tra l'interposizione illecita di manodopera e la liceità dell'appalto di opere o servizi riposa sul fatto che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione. Tale dato evidentemente presuppone un effettivo assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo dell'appaltatore e l'impiego di propri mezzi da parte dello stesso, nonché la sussistenza un rischio di impresa.

Risultano leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'appaltatore e con assunzione da parte del medesimo del relativo rischio economico, in assenza di diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle manovalanze dell'appaltatore.

In materia precipua di appalti endo-aziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto di interposizione delle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa e rimangano in capo ad esso datore di lavoro i soli profili di gestione amministrativa del rapporto e non una reale organizzazione della stessa prestazione



finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e l'assunzione di rischio economico, con assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (cfr. da ultimo anche Cass. n. 12551/2020).

In sintesi la genuinità dell'appalto richiede da un lato l'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore e non del committente e dall'altro il rischio d'impresa subordinato al risultato produttivo dell'opera o del servizio oggetto del contratto e l'organizzazione dei mezzi e del personale in capo all'appaltatore e non al committente.

Nel caso in esame i dipendenti dell'appaltatore sono risultati totalmente soggetti alle direttive del personale della committente Femme S.r.l., che indicava loro le mansioni da svolgere, deteneva i macchinari ed i mezzi per l'esercizio dell'attività lavorativa e forniva alle manovalanze dell'appaltatore istruzioni dettagliate.

Essi sono dunque apparsi incardinati pienamente nell'organizzazione della stessa committente.

Nessun ruolo organizzativo e direttivo rivestiva, d'altro canto, Frelli Loredana indicata come preposta di Giorgia S.c.a.r.l., la quale è risultata figura totalmente scevra dal contesto direttivo sui dipendenti dell'appaltatrice, tutti eterodiretti dalla committente in modo dettagliato ed incisivo.

Risultano pure assenti un'autonomia ed una linea di demarcazione tra la prestazione resa dall'appaltatrice e quella della committente.

In tale quadro non può non evidenziarsi l'emersione di una vera e propria somministrazione illecita di mera manodopera e l'assenza di espletamento di un servizio autonomo con rischio d'impresa e gestione dei lavoratori in capo all'appaltatrice.

Invero essa di fatto non possedeva alcuna organizzazione aziendale autonoma, né strumenti per l'esercizio dell'opera oggetto dell'appalto e non aveva la struttura per effettuare i servizi oggetto del contratto *inter partes*, limitandosi pertanto a fornire il personale per la committente ed a farsi carico dei relativi costi.

Ne discende l'illegittimità del contratto d'appalto stipulato tra le società Femme S.r.l. e Giorgia S.c.a.r.l. e la conseguente illegittimità della certificazione rilasciata da Universitas Mercatorum sulla sola base del mero dato testuale senza alcun accertamento del concreto svolgersi del rapporto commerciale, del tutto avulso dal contenuto dell'accordo.

In altre parole la certificazione del contratto, evidentemente operato sulla base delle dichiarazioni e del dato documentale, risulta capovolta da una ricostruzione fattuale, com'è quella operata nel presente giudizio, totalmente divergente da quanto risultante *per tabulas*.

Ne discende il disconoscimento della menzionata certificazione.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 secondo il valore della causa ed applicato l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. quanto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro,



seguono la soccombenza, con conseguente condanna delle parti resistenti alla rifusione a favore dell'I.N.P.S. e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La condanna delle resistenti va disposta in solido, alla luce del comune interesse nella presente causa.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa accertata l'illegittimità del contratto di appalto di servizi stipulato l'11/01/2019 tra Femme S.r.l. e Giorgia S.c.a.r.l. per violazione dell'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, dichiara ed accerta l'invalidità ed annulla l'atto di certificazione del 6 maggio 2019 emesso da Universitas Mercatorum di Roma.

Visto l'art. 91 c.p.c. condanna le parti resistenti Campofiloni Fabio e Malgioglio Giuseppe, nelle rispettive qualità, in solido tra loro alla rifusione, a favore dell'I.N.P.S. e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, delle spese di lite liquidate rispettivamente per l'I.N.P.S. in € 4.013,00, di cui € 43,00 per spese di contributo unificato, oltre ad accessori di legge e per l'I.N.L. in € 3.176,00, oltre ad accessori di legge.

Fermo, 15/03/2022

Il Giudice del Lavoro

Dott. Alberto Pavan

